

e Germania, ma in Ispagna e particolarmente in Italia si sta verificando, con inusitata rapidità, su cattedre e sottocattedre di una materia di studio universitario così fortemente penalizzata.

Che il diritto romano venga, nelle università di tutto il mondo, sempre meno onorato di peso e di attendibilità didattica, è un male per gli studenti, i quali sono con ciò avviati a diventare operatori giuridici troppo incolti e inefficienti. Ma che il diritto romano venga impartito, quando e dove viene ancora impartito, da docenti raffazzonati alla carlona e (almeno tecnicamente) poco o punto dotati, è un male per la stessa scienza giusromanistica, la quale (si fa per dire) è arricchita da pubblicazioni in libri ed articoli (« titoli » burocraticamente necessari per l'ottenimento di cattedre e sottocattedre), che cominciano ad essere (per ora solo in qualche caso, ma in avvenire chi sa quanto spesso) di tenuità dottrinale ai limiti dell'inconsistenza.

Se all'impreparazione dei nuovi giustomanisti si aggiunge il fenomeno (questo, purtroppo, di vecchia data) del disinteresse che taluni, o molti, mostrano per lo studio e per l'insegnamento una volta che hanno arraffato la docenza, quale potrà essere la puntata finale? Sempre che il sipario non si chiuda, del tutto e dovunque, sull'insegnamento universitario del diritto romano, non è affatto escluso, come dicevo, che qualche residuo professore del futuro alla notizia della scoperta della tredicesima tavola, specie se diffusa dalle televisioni di tutto il mondo via satellite, almeno in un primo momento ci creda. (Del resto, a pensarci, non è assolutamente sicuro che le tavole decemvirali siano state veramente dodici. Vi sembra?).

3. LA LANA E LA SETA.

Firenze ai giorni nostri, 1955. Una certa impresa industriale (per la cronaca: la Fonderia delle Cure) versa già da parecchio tempo in gravi difficoltà economiche e viene dichiarata fallita. Il curatore del fallimento, nell'interesse dei creditori, decide di chiudere lo stabilimento. Grave decisione sul piano sociale: decisione che mette sul lastrico numerose famiglie operaie. Comunque, decisione, sul piano giuridico, pienamente valida: *dura lex sed lex*. Ma gli operai esasperati si ribellano, invadono la fonderia, la occupano, rifiutano di uscirne e decidono di gestire direttamente l'impresa costituendosi in cooperativa. Mentre il giudice delegato minaccia il procedimento penale per violazione di do-

* In *Labeo* 1 (1955) 248 s.

micilio, e già gli operai si sono ritirati dalla fabbrica, sopravviene, in appoggio a questi ultimi, il sindaco di Firenze. Egli requisisce lo stabilimento a favore della cooperativa, riportando gli operai tra le sue mura.

Lo spirito di carità, la sensibilità sociale e la sagacia politica del sindaco di Firenze sono fuori discussione. Assai discusso è stato, invece, da parte dei competenti, il fondamento giuridico del suo operato. La « motivazione » dell'ordinanza sindacale di requisizione è stata passata ad un attentissimo vaglio da costituzionalisti e amministrativisti, ed è stata vivacemente criticata. Ma in questa sede l'episodio non potrebbe né dovrebbe interessarci, se non fosse che la « parte motiva » (o emotiva, che sia) della citata ordinanza del sindaco di Firenze si chiude, a quanto riferisce la stampa politica, con un capoverso che fa richiamo al diritto romano.

« ... Considerato, infine, che l'atto di requisizione, strutturalmente collegato come funzione all'ordine pubblico, ha la stessa finalità di pace che aveva in diritto romano l'analogo interdetto '*uti possidetis*', in quanto che con tale interdetto il pretore si intrometteva come paciere fra le parti in causa, ordinando che, per evitare pubblici turbamenti, nell'attesa che la questione fosse sottoposta ad un giudizio di merito, la situazione controversa non subisse mutamenti di sorta (le cose stiano come stanno: ... *uti nunc possidetis* ... *quominus ita possideatis, vim fieri veto*); ordina ecc. ecc. ».

Ora noi ci permettiamo di chiedere al sindaco di Firenze, cioè al notissimo uomo politico Giorgio La Pira, se c'era proprio tanto bisogno di tirare in ballo il diritto romano e l'*interdictum uti possidetis* per giustificare il suo provvedimento, buono o cattivo che fosse. Ma poi, non poteva il sindaco di Firenze, prima di stendere l'atto, informarsi un po' più da presso dell'argomento, magari rivolgendosi al professore di Istituzioni di diritto romano della locale università? Il professor Giorgio La Pira, che il diritto romano lo conosce bene e che a molti di noi è addirittura in grado di insegnarlo, gli avrebbe indubbiamente detto (*ex cathedra*, si intende) che l'*uti possidetis* era concesso dal pretore romano solo a tutela del *possessor iustus*, cioè di colui che possedesse l'immobile, rispetto all'avversario, « *nec vi nec clam nec precario* » (cfr. Gaio 4.150: *Et si quidem de fundo vel aedibus interdicatur, eum potiore esse praetor iubet, qui eo tempore quo interdictum redditur nec vi nec clam nec precario ab adversario possideat*). E davvero non è contestabile che, nella controversia tra operai e fallimento della Fonderia delle Cure, i primi, essendosi introdotti a forza nello stabilimento, avessero la veste (giuridica) di *possessores iniusti*.

Questo avrebbe detto il romanista al sindaco, se il sindaco si fosse ricordato di lui. E osiamo credere che avrebbe aggiunto il sano consiglio di non mischiare la lana con la seta.

4. ASTROLOGIA ROMANISTICA.

Nella prefazione al suo libro sul « giudizio sintetico » nel processo civile romano (Roncagli G., *Il giudizio sintetico nel processo civile romano* [Milano 1955] p. IX-118) il Roncagli (p. V) dichiara: « Sarò sinceramente grato a coloro che, nella più schietta e assoluta libertà di pensiero, vorranno recensire la presente monografia: io stesso sono schiettissimo nell'espore il mio pensiero; è giusto, anzi necessario che i recensori siano per usare lo stesso metro nei miei confronti, ben inteso motivando, cioè a dire scovando, se c'è, il sofisma ».

Sia per questa dichiarazione iniziale, che per molteplici altri indizi l'a. si rivela una persona animata da serie intenzioni; e la lettura dell'opera fa intuire altresì che egli è una persona intelligente. In considerazione di ciò, sia lecito esprimere, con la massima schiettezza, un giudizio nettamente negativo sul libro, almeno in quanto libro di storia del diritto romano.

Non è il caso di fermarsi sulle molteplici novità terminologiche che l'a. introduce. Non vale la pena di sottolineare certi giudizi trancianti di meditate teorie (es.: 112 nt. 17, ove sono affermate delle « contraddizioni » puramente immaginarie) e certe sorprendenti caratterizzazioni di fenomeni giuridici [es., p. 4: « Stati ve ne sono di molte specie: quello dei *patres*, quello di Cesare, quello agnostico (il Cesare... asino), quello confessionale (il Cesare... don Cesare) e via dicendo »]. E nemmeno è il caso, in questa sede « romanistica », di esaminare, accogliendola o contestandola, la tesi astratta sostenuta dall'a., malgrado ce ne si senta stimolati da molteplici, come dire?, sollecitazioni. I sofismi dell'a., se ve ne sono, li colga un filosofo, se crede. Qui si tratta di altro: di *ignoratio elenchi*, anzi di cosciente e volontario ripudio di nozioni basali tanto note, quanto storicamente sicure.

Una prova? Questa. Tesi dell'a.: è che la presenza dei testimoni abbia sempre avuto, in ogni fase del diritto romano, importanza determinante nella impostazione del giudizio e, conseguentemente e indirettamente, nella evoluzione dell'ordinamento giuridico. Orbene, tutti (o

* In *Labco* 2 (1956) 123 s.